

**LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DEI BENI CEDUTI AI CREDITORI  
DELLA FEDERCONSORZI IN C.P.**

*Il Liquidatore Giudiziale  
Prof. Avv. Sergio Scicchitano*

Roma, **03 MAG. 2004**

Prot.n. **531** /04/SS/bf

Egr. Sig.  
Dott. Gian Francesco Esposito  
Viale Lombardia n. 27  
20131 Milano

Caro Esposito,

come avevo avuto modo di riferirLe telefonicamente Le comunico che, il Tribunale di Roma in data 15-19 aprile 2004 sul famoso credito MIPAF ha così testualmente deciso:

*"1) dichiara, ad ogni possibile effetto, la irrinunciabilità e l'inceditibilità allo stato, da parte della Liquidazione Fedit del credito denominato MAF, quanto meno fino a quando non ne verrà accertato definitivamente, con sentenza passata in giudicato, il suo quantum anche in considerazione del riconoscimento di debito effettuato espressamente dall'Avvocatura dello Stato nella misura di circa 600 miliardi di lire, nonché della piena ed indiscutibile solvibilità del soggetto debitore;  
2) ordina al Liquidatore Giudiziale di svolgere ogni e qualsiasi attività in stretta aderenza a quanto sopra statuito".*

Ritengo il richiamato provvedimento di grande importanza per due ordini di motivi: il primo di carattere tecnico poiché io personalmente sono convinto non solo della certezza e della esigibilità del credito, ma anche che una volta recuperato – sia pure in parte – molti creditori ne avranno sicuro giovamento.

Un secondo, di carattere strategico poiché così – da oggi in poi – cesseranno per sempre quelle voci di tentativi di speculazione in danno dei creditori che, in ordine alla acquisizione di esso credito, hanno avvelenato la procedura in questi ultimi tempi (vedasi procedimento penale di Potenza).

Il clima che si verrà a creare, a seguito di questo provvedimento, sarà di grande serenità e quindi per me più facile operare per dare concreti risultati ai creditori Federconsorzi.

Via della Balduina, 224 – 00136 – Roma Tel. 06/35340340 – Fax 06/35340480  
e-mail: [liquidfederconsorzi@tiscali.it](mailto:liquidfederconsorzi@tiscali.it)